



Il bilancio civilistico dopo il D. Lgs. n. 6/2003

di Domenico Lamanna Di Salvo

Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Assistente presso la Libera Università di Bolzano
Via Niccolò Dell'Arca n. 19, 70121, Bari, Italy - Phone: 080/5216157 - Fax (office): 080/5434378

Email: dommi@iol.it

Sommario – 1. Introduzione – 2. I rapporti tra codice civile e T.U.I.R. – 3. Le novità del d. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – 4. Il coordinamento tra riforma fiscale e societaria – 5. Le disposizioni transitorie – 6. Conclusioni

Descrizione

Il bilancio civilistico, disciplinato, nei suoi due prospetti contabili, dagli articoli 2424 e 2425 c. c. , ha da sempre avuto una doppia natura: in effetti, la prassi economica ha usato in particolare il prospetto del Conto economico anche come base di calcolo per le imposte di competenza dell'esercizio, nonostante che la dottrina più accreditata abbia da sempre sottolineato la completa estraneità di una tale finalità al documento di cui sopra.

Per certi versi, anche dopo il D. Lgs. 127/1991, che ha introdotto nel nostro paese il formato di Stato Patrimoniale e Conto Economico secondo le indicazioni della IV Direttiva CEE, il legislatore non ha potuto – o voluto – eliminare del tutto l'influenza fiscale dal bilancio civilistico. Una tale "mancanza" è stata però evitata dal legislatore delegato del 2003, il quale ha nettamente vietato ogni influenza di natura fiscale nel bilancio civilistico, sancendo così una definitiva separazione degli schemi di cui all'art. 2425 c. c. con il prospetto che il TUIR impone in sede di dichiarazione dei redditi per il calcolo delle imposte di competenza.

1 – Introduzione

Il bilancio di esercizio, per espressa disposizione codicistica, "deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria" ed "il risultato economico dell'esercizio" dell'impresa: questa è la cosiddetta "clausola generale"¹, sovraordinata all'intero processo che porta alla redazione del documento finale e che, a detta di parte della dottrina, è espresso in maniera fin troppo generica ed indeterminata dal dettame dell'art. 2423 c.c.

¹ Sul punto si veda: CARATOZZOLO M. , *Il bilancio d'esercizio negli aspetti contabili e civilistici*, Buffetti, Roma, 1992, pag. 636 ss. ; FORTUNATO S. , *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Cacucci, Bari, 1993, pag. 210 ss.; JAEGER P G. , *La clausola generale e la filosofia del progetto di legge*, in AA. VV. , *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, (a cura di JORIO A.), *Quaderni di Giur. Comm.*, n. 97, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 115 ss. Vale la pena di ricordare, in particolare, Ferrero, secondo cui, "...non si può tuttavia condividere l'illusorio auspicio che il legislatore bandisca ogni ambiguità, specificando il «fine» del bilancio. La pluralità degli obiettivi che la legge persegue, infatti, essendo impliciti nel contesto degli statuiti requisiti e principi di redazione del bilancio, dovrà emergere dalla corretta applicazione dei medesimi, il cui congiunto condizionamento è peraltro chiaramente proteso a realizzare una congiunta intelligibilità del bilancio d'esercizio": cfr. FEERERO G. , *I complementari principi della chiarezza, della verità e della correttezza nella redazione del bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 3.

Tuttavia, in alcuni casi, i principi di redazione del bilancio vengono parzialmente disattesi dai redattori, nel senso che, soprattutto nelle piccole e medie aziende, gli amministratori finiscono per subire delle influenze più o meno intense cagionate dalla normative fiscale, al fine di non rinunciare a determinati benefici. In tal modo il bilancio di esercizio viene «inquinato» dalla normativa tributaria².

2. I rapporti tra codice civile e T.U.I.R.

Il vecchio 2° comma dell'art. 2426 c. c. consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, a condizione che nella Nota Integrativa si indicassero i motivi delle rettifiche di carattere fiscale. In particolare, una tale interferenza di natura fiscale, si riscontrava nelle seguenti ipotesi:

- uno stanziamento di ammortamenti anticipati effettuati in base al disposto dall'articolo 67, 3° comma, TUIR , nella versione in vigore fino al 2003;
- una svalutazione di crediti, entro il limite forfetario dello 0,50 % del valore nominale e in misura superiore a quella che riconduce il loro valore di bilancio al presunto realizzo (articolo 71, 1° comma, TUIR , nella versione in vigore fino al 2003 e art. 2424, 1° comma , n. 8 c. c. ;
- la svalutazione di partecipazioni civilisticamente non sostenibile, secondo il disposto degli articoli 61 e 66 TUIR , nella versione in vigore fino al 2003;

L'articolo 2426, 2° comma , del codice civile inserito dal Decreto Legge 29 giugno 1994 n. 416 andò a compensare l'eliminazione della cosiddetta appendice fiscale introdotta in seguito al recepimento della IV direttiva Cee con il Decreto Legislativo 127/1991. L'eliminazione dell'appendice fiscale e, pertanto, dei numeri 24) e 25) del Conto Economico, fu, però, puramente formale: infatti, l'inquinamento che prima poteva essere evidenziato direttamente in bilancio, a partire, dal 1994 finiva per desumersi dalla lettura della Nota Integrativa.

3. Le novità del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

Questo stato di cose fu sicuramente notato dal legislatore, il quale, nella Legge Delega 366/2001 finì per stabilire quale uno dei cardini della nuova disciplina societaria l'eliminazione delle interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa. L'art. 6 della su citata legge afferma infatti testualmente che una tale finalità *“deve essere perseguita anche attraverso la modifica della relativa disciplina e la definizione delle modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita. Il disinquinamento del bilancio deve riguardare indistintamente tutti i componenti che possono compromettere la veridicità del bilancio”*.

Il Legislatore delegato ha preso alla lettera tale indirizzo contenuto nella Legge Delega e con il più volte citato Decreto Legislativo n. 6/2003, ha finalmente disposto l'abrogazione del

² I Principi Contabili nazionali, invece, sottolineano che il bilancio d'esercizio deve essere esclusivamente basato su principi e criteri valutativi civilistici: cfr. C.N.D.C. , *I Principi Contabili, Documento n. 11*, Egea, 2002.

secondo comma dell'articolo 2426 del c. c. ed ha inoltre modificato il n. 14 del seguente articolo 2427 c. c. Allo stato attuale, pertanto, dopo un lungo periodo di mancanza di chiarezza legislativa, possiamo finalmente affermare che il nostro ordinamento prevede il categorico divieto di iscrivere in bilancio tutti quei componenti la cui esclusiva finalità è riconducibile all'ottenimento di benefici fiscali altrimenti non conseguibili.

4. Il coordinamento tra riforma fiscale e societaria

La dottrina aziendalistica più accreditata non mancò di evidenziare come, in ogni caso, la riforma del diritto societario avesse creato una certa disarmonia nel sistema italiano, in quanto i componenti negativi di reddito esclusivamente fiscali, a seguito della nuova normativa, non potendo più transitare dal Conto Economico, non andrebbero più considerati deducibili e, pertanto, non avrebbero potuto più apportare alcun beneficio al contribuente³. Proprio in virtù di tali considerazioni, allo scopo di coordinare la riforma del diritto societario con quella fiscale, nell'estate 2003 fu istituita un'apposita commissione parlamentare, presieduta dal Professor Franco Gallo, avente la finalità di individuare le modifiche da apportare al TUIR.

La relazione redatta dalla commissione, poi confluita nella relazione di accompagnamento del Decreto Legislativo 344/2003, chiarisce quali sono gli effetti tributari conseguenti all'abrogazione di cui nel D. Lgs. n. 6/2003. Va subito segnalato che la commissione, nell'intento di capire se fosse possibile mantenere i benefici fiscali, ha al proposito stabilito che sono ammessi in deduzione in via extracontabile sia le norme di natura sovvenzionale, sia le norme di carattere forfetario, adottando in tal modo un'interpretazione più ampia, rispetto ad una più restrittiva che voleva limitare l'ambito di dette opportunità solo alle norme di carattere sovvenzionale. La *ratio* dell'adozione della tesi più ampia sono da ricondurre alla volontà dell'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2426 c. c., la quale vuole eliminare del tutto le interferenze fiscali dal bilancio e non solo ad una determinata categoria. Inoltre, si è osservato, *“le norme di carattere forfetario sono applicabili anche alle imprese che non redigono il bilancio o che lo redigono senza doversi attenere alle disposizioni della IV Direttiva”*. Infine, la relazione stabilisce che: *“... le misure di forfetarizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal Legislatore e hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, appunto, quella delle valutazioni. Esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a conto economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio.”*

Per i suddetti motivi, cercando di compiere un'operazione di sintesi tra chi voleva l'evidenziazione di tali componenti in un apposito prospetto e chi invece invocava la sospensione d'imposta per un ammontare di utili o riserve corrispondente alle deduzioni effettuate in virtù di disposizioni tributarie, il legislatore fiscale ha deciso di mantenere in vita le norme di carattere sovvenzionale e forfetario, individuando però specifiche categorie per le quali è ammessa la

³ Per una completa disquisizione sull'argomento si rimanda, tra l'altro, a: LAMANNA DI SALVO D. , *La nuova disciplina del Bilancio d'esercizio*, WIP edizioni scientifiche, Bari, 2003, pag. 201 – 204.

deduzione in via extracontabile, limitando i benefici agli ammortamenti, agli accantonamenti e alle rettifiche di valore⁴.

Volendo brevemente approfondire tale tematica, giova ricordare, in primo luogo, che il reddito imponibile (ossia il reddito dichiarato ai fini fiscali) rimane di derivazione contabile: l'articolo 109, comma 4, TUIR stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultino imputati a conto economico relativo all'esercizio di competenza. Tuttavia, onde regolare il prelievo fiscale nel tempo, rafforzando al contempo l'apparato produttivo aziendale in un'ottica di certezza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, sono previste delle deroghe al principio generale: sono infatti deducibili quelle spese e quei componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme contenute nel nuovo TUIR o se, non essendo imputabili a Conto Economico, sono deducibili per disposizioni di legge.

La vera novità è rappresentata da quanto disposto nell'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, in base al quale *“gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi”*.

Una tale situazione può aversi, nello specifico nelle seguenti situazioni:

- ammortamento di beni materiali e immateriali (articoli 102 e 103 del nuovo Testo Unico);
- ammortamenti di beni il cui costo unitario non sia inferiore a € 516,46, per i quali continua ad essere prevista la deduzione integrale delle spese di acquisizione sostenute, ex articolo 102, 5° comma, TUIR;
- svalutazioni di crediti afferenti cessioni di beni e prestazioni di servizi nel limite forfetario dello 0,50 % del valore nominale o del costo di acquisizione, ex articolo 106, 1° comma, TUIR;
- accantonamenti per rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale nella misura del 2 % o del 4 % per le opere, forniture e servizi eseguiti all'estero, ex articolo 97 TUIR;
- accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e di aeromobili, ex articolo 107, comma 1 TUIR;
- accantonamenti a fronte di oneri per operazioni a premio di cui all'articolo 107, 3° comma, TUIR.

La creazione del su menzionato prospetto comporta un reddito dichiarato ai fini fiscali inferiore a quello risultante dal bilancio di esercizio: pertanto, al fine di evitare la distribuzione di dividendi che non hanno subito nessun prelievo a carico della società erogante, il Legislatore stabilisce vincoli particolari per le distribuzioni di utili o riserve, nella misura in cui eccedono il reddito imponibile. Affinché non si verifichino conseguenze fiscali, è necessario che nel patrimonio netto si abbia un ammontare di riserve – con l'esclusione di quella legale – e dei

⁴ Tale disciplina non è infatti stata estesa a tutti i componenti che possono generare un'interferenza fiscale del bilancio di esercizio, diversamente a quanto implicitamente stabilito con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile.

restanti utili portati a nuovo, almeno pari alla differenza tra gli importi spesi fiscalmente e quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite⁵.

La sospensione di imposta è realizzata per massa, senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio: così si rispetta l'esigenza di evitare qualsiasi interferenza del sistema fiscale non solo con le poste del Conto Economico, ma anche con quelle dello Stato Patrimoniale.

I benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare, attraverso l'esposizione nel prospetto riconciliativo che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi.

La riserva per masse cesserà la sua funzione nel momento in cui verranno ripresi a tassazione i componenti dedotti, assistendo ad una liberazione del vincolo fiscale sulle poste del patrimonio netto.

In Nota Integrativa, secondo il dettame del n. 14 dell'articolo 2427 c. c., gli amministratori dovranno indicare le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

5. Le disposizioni transitorie

L'articolo 4, lettera h), n. 1), delle disposizioni transitorie prevede che l'articolo 109, comma 4, si applichi anche alle rettifiche e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2003, per effetto dell'abrogato secondo comma dell'art. 2426 c. c. Tali disposizioni sono ovviamente volte ad evitare che il disinquanamento dei bilanci ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003, comporti l'emersione di basi imponibili.

In altre parole, l'eliminazione di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di origine tributaria contabilizzati in esercizi precedenti, non avrà alcuna conseguenza sul piano fiscale. L'eliminazione contabile degli ammortamenti, delle svalutazioni potrà avvenire mediante imputazione al Conto Economico o imputazione a Patrimonio Netto ma, in entrambi i casi, non si avrà alcuna emersione di base imponibile.

La disposizione transitoria, di cui al n. 2) della lettera h), in base a quanto stabilito dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 6/2003, consente di applicare in via anticipata l'articolo 109, comma 4, lettera b) agli esercizi chiusi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 nei casi in cui venga esercitata la facoltà di redigere il relativo bilancio secondo il nuovo codice civile.

6. Conclusioni

La soluzione normativa prescelta, se posta a confronto con l'impostazione ante riforma, comporta una più marcata differenza fra reddito imponibile e risultato d'esercizio del bilancio civile. Il

⁵ Il meccanismo non opera con riferimento agli ammortamenti, alle plusvalenze o minusvalenze, alle rettifiche di valore relative agli stessi beni e agli accantonamenti, nonché alle riserve di patrimonio netto e agli utili di esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.

sistema del bilancio italiano si orienta pertanto indiscutibilmente verso il cosiddetto modello di “doppio binario”, di tipo non puro⁶.

Tale impostazione, pur se indubbiamente apprezzabile in quanto conforme alle indicazioni derivanti dalla prassi più accreditata, viene peraltro a creare dei problemi di gestione amministrativa e contabile. In primo luogo, va evidenziata una maggiore complessità nella gestione delle informazioni contabili ed extracontabili: sarà infatti necessaria la creazione di due contabilità separate, una per il rispetto delle norme civilistiche e l'altra per l'applicazione delle norme fiscali⁷.

In secondo luogo, questo più complesso processo di gestione dei dati contabili sarà ovviamente un ulteriore aggravio per le piccole medie imprese; è pertanto prevedibile – anche se nessun dato allo stato attuale può confermare la nostra ipotesi – che queste ultime cercheranno comunque di iscrivere in bilancio quei valori che più da vicino rispecchiano le disposizioni tributarie, al fine di non sostenere costi aggiuntivi legati a nuovi sistemi di rilevazione. In conclusione, data la suddetta complessità, si potrebbero presentare situazioni paradossali nelle quali l'inquinamento fiscale dei bilanci civilistici sarà ancora presente, senza che però di esso sia possibile trovare traccia esplicitiva nella Nota Integrativa. Su questo punto sarebbe forse opportuno, da parte del legislatore, un'attenta valutazione statistica, onde poter poi prendere le adeguate contromisure.

Bibliografia

- CARATOZZOLO M. (1992), *Il bilancio d'esercizio negli aspetti contabili e civilistici*, Buffetti, Roma, [636 ss].
C.N.D.C. (2002), *I Principi Contabili, Documento n. 11*, Egea.
D'AMATI N. (1985), *Lezioni di scienza delle finanze*, Cacucci, Bari, [81 ss].
FORTUNATO S. (1993), *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Cacucci, Bari, 1993, [210 ss].
FEERERO G. (1991), *I complementari principi della chiarezza, della verità e della correttezza nella redazione del bilancio d'esercizio*, Giuffré, Milano, [3].
LAMANNA DI SALVO D. (2003), *La nuova disciplina del Bilancio d'esercizio*, WIP edizioni scientifiche, Bari, [201 – 204].
JAEGER P G. (1988), *La clausola generale e la filosofia del progetto di legge*, in AA. VV., *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, (a cura di JORIO A.), *Quaderni di Giur. Comm.*, n. 97, Giuffré, Milano, [115 ss.]

⁶ Sul significato di “doppio binario” si veda, tra l'altro: D'AMATI N., *Lezioni di scienza delle finanze*, Cacucci, Bari, 1985, pag. 81 ss.

⁷ È infatti nostra modesta opinione che la moltitudine di possibili differenze fra valori fiscali e civili non potrà ottenersi con semplici prospetti di raccordo: occorrerà, invece, una rilevazione costante delle operazioni in una seconda contabilità.